

CONTRATTO DI APPALTO

Tra le sottoscritte (Nome Azienda Committente), con sede legale in via
a e sede operativa in via a
Partita Iva rappresentata agli effetti di questo atto dal
Sig. di seguito denominata **appaltante**

e la Società
con sede in via a, Partita Iva,
rappresentata agli effetti di questo atto dal suo Legale rappresentante Sig.,
di seguito denominata **appaltatrice**,

PREMESSO

che l'**appaltatrice** ha fornito in data alla **appaltante**
autocertificazione attestante la ricorrenza dei requisiti tecnico professionali per
l'espletamento dei lavori concessi in Appalto, oggetto del presente contratto;

che l'**appaltatrice** dichiara e dà atto di impiegare personale in regola con le vigenti
norme e di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi
previdenziali dovuti per legge e pertanto, a conferma di quanto sostenuto
l'appaltatrice fornirà trimestralmente il D.U.R.C;

che l'**appaltante qualora fosse necessario** si impegna ad elaborare un documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ed effettuare un'analisi
congiunta con l'appaltatrice in ordine ai rischi per la sicurezza in conformità a quanto
stabilito ai punti IV e V ed all'applicazione delle misure di sicurezza, previa verifica
della messa in opera delle stesse;

che l'**appaltante** si impegna al pagamento degli oneri pattuiti con l'appaltatrice,
stabiliti al punto XII;

che il presente contratto è regolato dall'art. 1655 del Codice Civile e dell'art. 29 del
D. Lgs. 10/09/2003 n°276.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

I – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'**appaltante** offre all'**appaltatrice** che accetta l'appalto per le attività di:

.....
.....
.....
.....

II - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Nello svolgimento della sua opera l'**appaltatrice** si impegna ad espletare gli obblighi del presente accordo nelle giornate e durante gli orari concordati preventivamente con l'**appaltante** e precisato al punto XIII.

A tal fine l'**appaltatrice**:

- 1) si impegna ad organizzare le proprie prestazioni in modo compatibile con l'andamento dell'attività dell'Azienda appaltante, mantenendo separate le proprie forze lavorative dalle altre, così come definito nel DUVRI. Qualora ciò non dovesse essere fattibile, l'appaltatrice provvederà preventivamente ad informare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'appaltante che provvederà ad aggiornare il DUVRI. La stessa appaltatrice, prima di iniziare l'esecuzione dei lavori del presente contratto, provvederà a prendere concreta conoscenza dell'organizzazione aziendale dell'Impresa appaltante, in merito ai rischi propri connessi alle attività svolte, come evidenziato nella valutazione dei rischi di cui all'art.28, del D. Lgs. 81/08 e del Piano di Gestione delle Emergenze predisposto dall'appaltante, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericoli.
- 2) Il presente accordo viene regolato per quanto qui non esplicitamente menzionato, dalle norme del Codice Civile sul contratto d'appalto (art. 1655 e seguenti).

III - PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATRICE

- 1) Il personale inviato presso l'Azienda appaltante dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento in maniera visibile.
- 2) Detto personale dovrà essere accuratamente selezionato ed i relativi nominativi comunicati preventivamente all'Azienda appaltante onde consentirne l'accesso agli immobili.
- 3) Il personale dell'appaltatrice non è soggetto ad alcun orario di lavoro definito dall'appaltante..
- 4) Il personale dell'appaltatrice è vincolato all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto di appalto nei tempi e secondo le modalità concordate con l'appaltante e previste nel DUVRI.
- 5) L'appaltatrice riconosce all'appaltante, in ragione del fatto che i lavori appaltati dovranno avere esecuzione nella sede dell'Azienda appaltante, il diritto di chiedere la sostituzione di persone non ritenute idonee. La relativa richiesta sarà effettuata dall'appaltante, per ragioni di riservatezza, al Legale Rappresentante dell'appaltatrice.

IV – RESPONSABILI DEL SERVIZIO

L'appaltatrice si assume l'obbligo della costante sorveglianza dell'avanzamento dei lavori, designando un proprio responsabile che sovrintenderà il personale e coordinerà i lavori da eseguire per facilitare lo svolgimento delle operazioni.

Prima di dare inizio all'esecuzione dei lavori il responsabile dell'appaltatrice e l'RSPP dell'Azienda appaltante, procedono ad un sopralluogo preventivo sui luoghi dove si svolgeranno i lavori ed in tale occasione, l'RSPP dell'appaltante, provvederà a rendere edotto il responsabile dell'appaltatrice degli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in particolare di quelli che possono comportare un pericolo nell'esecuzione dei lavori, e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Dal sopralluogo verrà redatto opportuno verbale che sarà sottoscritto dalle parti.

Nel caso sia prevista la presenza, anche non contemporanea, nel luogo di lavoro oggetto d'appalto, di più imprese, prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto, l'appaltante e le singole imprese appaltatrici provvederanno a riunirsi allo scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti a interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Di tale incontro verrà redatto un apposito verbale sottoscritto da tutte le imprese interessate.

L'appaltante provvederà ad effettuare, tramite il RSPP, un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei lavori, con la possibilità di interrompere i lavori o di adottare altri provvedimenti, come quello previsto al punto III, 5).

L'appaltante provvederà a consegnare copia del contratto, per la parte attinente agli aspetti della sicurezza, al RLS e lo informerà, prima dell'inizio dell'appalto, degli adempimenti che le imprese appaltatrici sono tenute ad osservare in materia di sicurezza sul lavoro e delle modalità e procedure di effettuazione della prestazione lavorativa.

V - SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

- 1) L'appaltatrice adotterà tutte le misure e le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la salvaguardia dell'incolumità del personale avviato presso l'Azienda appaltante, come previsto dal D. Lgs. 81/08, e dovrà preventivamente informare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di (Nominativo Impresa Committente) onde predisporre un Piano di Coordinamento dei lavori da effettuare. L'appaltatrice dovrà prima di iniziare l'esecuzione del presente contratto, prendere concreta conoscenza dell'organizzazione aziendale di (Nominativo Impresa Committente) e dei

rischi propri connessi alle attività svolte, come evidenziato nella Valutazione dei Rischi svolta in adempimento a quanto stabilito dalla Normativa vigente in materia, e del Piano di Gestione delle Emergenze predisposto dall'appaltante, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo.

- 2) In particolare, l'appaltatrice si impegna a fornire all'appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza come stabilito dall'art. 89, comma 1, lettera h), D.Lgs 81/08, e prenderà appositi contatti con l'appaltante al fine di cooperare all'attuazione di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs 81/08.
- 3) L'appaltatrice si impegna nell'esecuzione dei lavori ad utilizzare attrezzature idonee e conformi alle normative vigenti in tema di sicurezza e compatibilità elettromagnetica fornendo, nel caso fosse richiesto, opportuna documentazione relativamente alla conformità delle attrezzature utilizzate
- 4) L'appaltante si impegna a segnalare alla ditta appaltatrice con opportuno anticipo, il proprio programma dei lavori in adempimento a quanto previsto all'articolo 26 del D. Lgs. 81/08 e promuovendo l'opportuno coordinamento delle operazioni oggetto del presente appalto.
- 5) L'appaltatrice adotterà tutte le misure e le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la salvaguardia dell'incolumità del personale nelle modalità previste dalla Normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 6) L'appaltatrice provvede a fornire a (Nominativo Impresa Committente) dettagliata specifica dei Costi sostenuti per la tutela della Sicurezza in ambito lavorativo secondo lo schema allegato.

VI - RESPONSABILITA'

- 1) L'appaltatrice si impegna ad effettuare le attività oggetto del presente contratto di appalto con la massima scrupolosità e diligenza.
- 2) Saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le assicurazioni per rotture, danni e/o perdite cagionati nello svolgimento del lavoro, causati da negligenza, dolo e/o inosservanza di regole precauzionale, nonché tutte le assicurazioni sociali e civili del personale che sarà adibito ai lavori.
- 3) Fermo restando la sua esclusiva responsabilità per l'operato del suo personale, l'appaltatrice stipulerà una polizza di assicurazione per la responsabilità civile generale per danni di qualsiasi natura, con massimali adeguati.
- 4) L'appaltante si impegna a garantire le assicurazioni obbligatorie in favore dei propri dipendenti, altre assicurazioni previste per legge, nonché di assicurazione privata di responsabilità civile per danni verso persone o verso cose a copertura dei rischi derivanti dai danni arrecati dai propri dipendenti e/o da terzi all'appaltatrice.

VII – INFORTUNI

Al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, l'appaltatrice provvederà a dare all'appaltante comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui dovesse incorrere il proprio personale, entro il giorno solare di accadimento, precisandone le circostanze e le cause tenendo informata la stessa Azienda appaltante circa gli sviluppi relativi ad accertamenti ed indagini.

VIII - SEGRETO PROFESSIONALE

Tutto il personale dell'Azienda appaltatrice destinato allo svolgimento di attività relative all'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto nell'Azienda appaltante, è obbligato a sottoscrivere un impegno di segreto professionale.

A tale proposito, il personale dell'appaltatrice non potrà fare fotografie, video, ecc.

IX - ATTREZZATURE , MACCHINARI E PRODOTTI IMPIEGATI

Sarà cura dell'appaltatrice provvedere a proprie spese per tutte le attrezzature e macchinari, nonché per tutti i prodotti ed i materiali di uso e consumo idonei per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

E precisamente:

- 1) l'appaltatrice si impegna nell'esecuzione dei lavori ad utilizzare attrezzature idonee e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, fornendo, nel caso fosse richiesto, opportuna documentazione relativamente alla conformità delle attrezzature utilizzate.
- 2) L'appaltatrice si impegna, altresì, qualora dovessero essere impiegati dei prodotti chimici durante i lavori appaltati, a fornire prima dell'impiego le relative Schede tecniche.
- 3) Qualora si rendesse necessario per l'esecuzione dei lavori l'uso di attrezzature o di macchine dell'appaltante, quest'ultimo si impegna a mettere a disposizione tali mezzi secondo quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs. 81/08, mentre l'appaltatrice ne verifica la rispondenza alle norme di legge antinfortunistiche e si impegna a farle utilizzare in modo conforme alle caratteristiche e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 73 del D. Lgs. 81/08.

X- DEPOSITO MATERIALI

L'appaltante provvederà a mettere a disposizione dell'appaltatrice idonei spazi per il deposito dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature necessarie per la corretta esecuzione dei lavori.

L'appaltatrice manterrà tali spazi secondo le indicazioni stabilite dall'art. 1804 del c.c.

XI - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è assolutamente consentito il subappalto del lavoro, anche se parziale.

XII - MODALITA' DEI PAGAMENTI

- 1) I corrispettivi per l'esecuzione dei lavori menzionati nel presente contratto ammontano alla somma forfettaria di euro
- 2) Per la sua opera la Ditta appaltatrice emetterà fattura a carico dell'Azienda appaltante.

XIII - DURATA DEL CONTRATTO ED ORARIO DI LAVORO

- 1) I lavori oggetto del presente contratto avranno la durata di con decorrenza e scadenza Non è prevista la clausola di rinnovo automatico.
- 2) Il presente accordo ha validità sino al termine delle operazioni appaltate, intendendosi esclusa la clausola di rinnovo automatico.
- 3) Nel caso di recesso anticipato rispetto alla scadenza naturale, il recedente non sarà oggetto a penalità alcuna.
- 4) Per l'intera durata dei lavori oggetto del presente contratto, i dipendenti dell'azienda appaltatrice svolgeranno le loro attività presso l'azienda appaltante dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni di festività riconosciuta, dalle ore alle ore

XIV - RISOLUZIONE

Tenuto conto dell'impegno formulato in premessa qualora l'appaltatrice non dovesse fornire prova di aver adempiuto agli obblighi verso il personale dipendente e verso gli Istituti previdenziali ed assistenziali il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto.

In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente contratto da parte dell'Azienda appaltatrice, l'appaltante potrà fissare all'appaltatrice un termine per consentire l'adeguamento della stessa alle condizioni fissate, trascorso senza risultato tale termine, il contratto si intende risolto ad ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati all'appaltante.

Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, l'Azienda

appaltante potrà provvedere all'ordine della sospensione dei lavori fino a che non verrà rimossa la violazione.

Sarà inoltre facoltà dell'Azienda appaltante interrompere il rapporto nel caso in cui dovessero nascere delle contestazioni derivanti da:

- scarsa qualità del servizio,
- siano state riscontrate gravi disfunzioni nell'espletamento delle attività di

Tali mancanze dovranno essere riscontrabili e dimostrabili.

Analogamente l'Azienda appaltatrice si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto qualora l'appaltante non dovesse provvedere alla tempestiva rimozione delle condizioni di pericolo esistenti all'interno dell'azienda e prontamente segnalate. In tali casi nessuna conseguenza potrà derivare all'appaltatrice, mentre l'appaltante dovrà provvedere a mantenere tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto.

XV - CONTROVERSIE

L'appaltante e l'appaltatrice si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso del presente accordo. Per controversie non risolte tra le parti relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, si ricorrerà ad un collegio di arbitri, composto da tre membri rispettivamente nominati:

- uno dall'azienda appaltante;
- uno dall'impresa appaltatrice;
- uno da entrambi e sen in disaccordo dal Presidente della C.C.I.A.A. della provincia nel cui territorio ha sede l'azienda appaltante. Lo stesso Presidente della Camera di Commercio provvederà anche alla nomina dell'arbitro di parte qualora la parte interessata, invitata a tale fine, non vi abbia provveduto entro giorni.

Le controversie che importino un valore fino a € verranno devolute, previo accordo delle parti, ad un unico arbitro, da nominarsi di comune accordo o in difetto, dal Presidente della C.C.I.A.A. della provincia nel cui territorio ha sede l'azienda appaltante.

Gli arbitrati verranno esperiti secondo equità, senza formalità di procedura ed il lodo non sarà impugnabile.

Data

L'Appaltante

Contratto d'Appalto 06/08

L'Appaltatrice

.....

.....

Ai sensi degli articoli 1341 - 1342 del Codice Civile le parti confermano in maniera specifica le obbligazioni stabilite in premessa ed ai punti: 5,7,10 e 13.

Letto e liberatamente sottoscritto per accettazione

Data,

Per accettazione :

L'Appaltante

.....

L'Appaltatrice

.....